



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. **295/2024 R.G.** promossa da:

B. SRL (...) (...)

- ATTRICE OPPONENTE

contro

O. M. SRL (...)

- CONVENUTA OPPOSTA NON ANCORA COSTITUITA

DECRETO

(art. 171-*bis* c.p.c.)

Il giudice,

esaminati gli atti della causa iscritta a ruolo il 9 gennaio 2024 quali risultanti dal registro informatico;

ritenuto che:

- l'attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo 21 novembre 2023 n. 4826 emesso su ricorso depositato il 28 settembre 2023: pertanto, il processo è regolato dalle nuove disposizioni introdotte col d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. rito Cartabia);

- l'atto introduttivo del giudizio, pur denominato «*ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo*», ha la struttura di un atto di citazione ad udienza fissa ed infatti con esso l'attrice «*cita*» la convenuta «*a comparire al Tribunale Ordinario di Bologna in data 11 marzo 2024 ore di rito*» (cfr. l'art. 163, comma 3, n. 7);

- nell'atto di citazione datato 8 gennaio 2024, cui è allegata procura alle liti conferita il 4 dicembre 2023, si afferma che il decreto ingiuntivo era stato notificato via PEC all'odierna opponente il 30 novembre 2023;

- nell'atto di citazione è indicato quale giorno dell'udienza di prima comparizione il lunedì 11 marzo 2024: a norma dell'art. 82, comma 1, disp. att. c.p.c., la data della prima udienza deve dunque intendersi rinviata d'ufficio al giorno giovedì 14 marzo 2024, come già risulta da Consolle;

- non vi è prova dell'avvenuta notifica dell'atto di citazione, necessaria per verificare non solo la regolarità del contraddittorio (art. 171-*bis* c.p.c.), ma anche la tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo (art. 641 c.p.c.);

- ad oggi la convenuta opposta non risulta essersi costituita;

- anche ad ipotizzare l'avvenuta notifica dell'atto di citazione datato 8 gennaio 2024, dall'esame degli atti presenti su Consolle risulta il mancato rispetto del termine a comparire di centoventi giorni quale stabilito dal novellato art. 163-*bis*, comma 1, c.p.c., cui consegue la nullità della citazione per vizio relativo alla *vocatio in ius* (artt. 163-*bis*, comma 1, 164, comma 1 e 171-*bis* c.p.c.);

- l'atto introduttivo del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si conclude con la seguente, testuale formula: «*cita*» la convenuta «*[...] a comparire al Tribunale Ordinario di Bologna in data 11 marzo 2024 ore di rito, invitando il convenuto a costituirsi a costituirsi in giudizio nel termine di giorni prima dell'udienza suindicata e nelle forme di cui all'articolo 166 cpc e a comparire*



all'udienza stessa dinanzi al giudice che sarò designato ex art 168 bis con l'espresso avvertimento che la tardiva costituzione in giudizio implica la decadenza di cui agli artt 38 e 167 cpc [...]»;

- anche sotto questo profilo si ravvisa una causa di nullità della citazione, per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 163, comma 3, n. 7, come novellato dalla riforma Cartabia, e 164, comma 1, c.p.c., nullità rilevante ai fini della pronuncia del decreto ex art. 171-*bis*, comma 1, c.p.c.;

- ai sensi dell'art. 171-*bis*, comma 2, c.p.c., va dunque fissata una nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'art. 171-*ter* c.p.c.;

- le parti tratteranno anche la questione relativa alla tempestività della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo;

- ad ogni modo, è opportuna una soluzione amichevole;

p.q.m.

visto l'art. 171-*bis*, commi 1 e 2, c.p.c.

dichiara la **nullità della citazione** per le ragioni illustrate in motivazione;

dispone la rinnovazione della citazione entro il termine perentorio del 14 febbraio 2024;

fissa per la comparizione delle parti, ai sensi dell'art. 183 c.p.c., la nuova udienza **giovedì 20 giugno 2024 ore 10:30**, rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'art. 171-*ter* c.p.c.;

invita l'attrice a depositare entro il 12 febbraio 2024 la prova della prima notificazione, se eseguita, e a depositare prova della notificazione dell'atto di rinnovazione della citazione, comprensivo del presente decreto, non appena eseguita;

invita l'attrice, ove ritenga di non rinnovare la citazione e rinunciare all'opposizione a decreto ingiuntivo, a depositare dichiarazione di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. dandone altresì avviso al giudice via email;

invita i difensori ad attenersi, sia nella redazione degli atti che nella produzione dei documenti (ciascun documento va prodotto in telematico con un proprio numero e con una denominazione che ne evidenzia in sintesi e chiaramente il contenuto), alle indicazioni in tema di **sinteticità e chiarezza** contenute nel Protocollo 6 maggio 2021 (<https://www.ordineavvocatibologna.net/documents/19808/1813728/Protocollo+sinteticit%C3%A0+atti+processo+civile/3c512626-0d8f-4d98-9f6f-844eccb08614>) da leggersi adeguandolo, ove necessario, alle previsioni del nuovo rito Cartabia: i difensori avranno cura di **non ripetere** quanto già esposto negli atti introduttivi (sarà sufficiente farvi richiamo) e di **evidenziare per punti**, anche con riferimento ad eventuali capitoli di prova o temi di indagine tecnica, **quali siano i fatti controversi e quelli pacifici**, contribuendo così a rendere più chiara ed agevole l'individuazione del *thema probandum*; si richiamano dunque il Protocollo 6 maggio 2021 dell'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Bologna, i novellati art. 121 c.p.c. e art. 46 disp. att. c.p.c., il d.m. 7 agosto 2023 applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023;

invita i difensori a far pervenire al giudice copia di cortesia dei documenti prodotti;

invita caldamente le parti ad una **soluzione amichevole**: in caso di accordo anteriore all'udienza, i difensori ne daranno tempestivo avviso al giudice sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti potranno depositare in telematico dichiarazione di **rinuncia agli atti e relativa accettazione** (dandone avviso al giudice via email) per consentire così l'immediata declaratoria di estinzione senza fissazione di altra udienza; in mancanza di accordo le **spese processuali** saranno regolate secondo la soccombenza.

Si comunichi.

Bologna, 7 febbraio 2024

Il giudice
Antonio Costanzo

